
POLITICA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI

versione 4 del 28 ottobre 2020

Approvazione: Consiglio di Amministrazione

Data di prima approvazione: 19/12/2014

Data di Aggiornamento: 28/10/2020

Aggiornamenti

Data decorrenza	Note
19/12/2014	<p>Il documento descrive la politica di gestione delle operazioni personali compiute dai soggetti rilevanti adottata in ottemperanza e nel rispetto della disciplina di riferimento contenuta nella Direttiva 2004/39/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito MiFID dall'acronimo inglese <i>Markets in Financial Instruments Directive</i>), nella Direttiva 2006/73/CE o Direttiva di Livello 2 (di seguito Direttiva L2), nel Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98 e successive modificazioni (di seguito TUF), nel Regolamento emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob in data 29/10/07 (di seguito Regolamento Congiunto), nel Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 16190/07 (di seguito Regolamento Intermediari).</p> <p>La <i>Policy</i> ottempera, in particolare, a quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento Congiunto che prescrive agli intermediari l'adozione di determinate procedure in tema di operazioni personali dei soggetti rilevanti.</p>
12/02/2018	Aggiornamento per recepire le novità normative contenute nella Direttiva 2014/65/CE "Markets in Financial Instruments Directive II" (MIFID II).
23/05/2019	Revisione generale del documento sulla base dell'aggiornamento della Normativa di riferimento (Regolamento Intermediari Consob, Regolamento Delegato UE 565, TUF, Direttiva MIFID II, Regolamento Congiunto Consob-Banca d'Italia)
28/10/2020	Revisione periodica della policy, aggiornamento del perimetro dei soggetti rilevanti e introduzione di alcune misure di prevenzione in materia di insider dealing, Restricted List e relativi divieti

INDICE

1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
2	PREMESSA	4
3	DEFINIZIONI	4
4	RELAZIONE CON ALTRE NORME E DOCUMENTI.....	8
5	CONTENUTI DEL DOCUMENTO	8
	5.1 Destinatari della disciplina sulle operazioni personali	8
	5.2 Individuazione dei soggetti rilevanti.....	8
	5.3 Informativa ai soggetti rilevanti	9
6	OBBLIGHI E COMPORAMENTI VIETATI	10
	6.1 Operazioni personali vietate	10
	6.2 Divieti su consigli o sollecitazioni	10
	6.3 Divieti su comunicazioni	10
	6.4 Misure per prevenire l'insider dealing	11
	6.4.1 Restricted List.....	11
	6.4.2 Divieti	11
7	RESTRIZIONI ALL'OPERATIVITA' DEI SOGGETTI RILEVANTI	11
8	CASI DI INAPPLICABILITA' DELLA POLICY	13
9	CONOSCENZA DELLA POLICY DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	13
10	NOTIFICA E REGISTRAZIONI ALLA BANCA DELLE OPERAZIONI PERSONALI.....	13
11	SANZIONI	14
12	AGGIORNAMENTO DELLA POLICY	14

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente documento relativo alla politica di gestione delle operazioni personali (di seguito anche solo “la Policy”) è redatto ai sensi della “Normativa di Riferimento” di seguito riportata:

- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo (Art. 16) e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (“MIFID II”) e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;
- Regolamento delegato 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 (“Regolamento Delegato”) che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva; in particolare, Art. 2 “Definizione di soggetto rilevante”, Art. 28 “Definizione di operazioni personali”, Art. 29 “Operazioni personali”;
- D.lgs. 58/98, Testo unico della Finanza (TUF);
- Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob (“Regolamento congiunto”) con provvedimento del 29 ottobre 2007 e ss.mm.ii. (ultima modifica relativa a delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018);
- “Regolamento Intermediari” adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, recante il Regolamento Intermediari, in particolare, Art. 91 “Operazioni personali”.

2 PREMESSA

La presente Policy descrive la politica di gestione delle operazioni personali compiute dai soggetti rilevanti adottata in ottemperanza e nel rispetto della suddetta Normativa di riferimento.

Queste linee guida si applicano a tutti coloro che hanno rapporti con la Banca e sono parte integrante delle disposizioni che regolano il rapporto individuale di lavoro con la Banca stessa.

3 DEFINIZIONI

- a) “Informazione privilegiata”: l’informazione definita all’articolo 181 del TUF come informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari;
- b) “Informazione confidenziale”: un’informazione che pur mancando dei requisiti propri di un’informazione privilegiata, ha comunque natura riservata con l’effetto che una sua divulgazione indiscriminata potrebbe arrecare un pregiudizio al soggetto al quale tale informazione si riferisce;
- c) “Abuso di informazioni privilegiate”: il reato di cui all’articolo 184 del TUF e l’illecito amministrativo di cui all’articolo 187-bis del TUF che si realizza nella condotta di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi,

su strumenti finanziari utilizzando le medesime informazioni; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a.;

- d) "Manipolazione del mercato": il reato di cui all'articolo 185 del TUF e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 187-ter del TUF che si realizza nella condotta di chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- e) "Soggetto Rilevante": i soggetti così definiti dall'art. 2, comma 1, lett. r) del Regolamento Congiunto e precisamente il soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:
- i. componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede della Banca;
 - ii. dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca stessa e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento;
 - iii. persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della stessa Banca;
- f) "Persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela": ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis), del Regolamento Delegato si intende:
- i. il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale;
 - ii. figli o i figliastri a carico del soggetto rilevante;
 - iii. ogni altro parente del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale considerata;
- g) "stretti legami": ai sensi dell'art. 4 della MiFID II, situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
- i. da una «partecipazione», vale a dire dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 - ii. da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa figlia di un'impresa figlia è considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;
 - iii. da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo.

In relazione, al secondo punto si fa riferimento alle società in cui il Soggetto Rilevante:

- ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa (impresa figlia);
- ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo di un'altra impresa (impresa figlia) ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa;
- ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa,

quando il diritto da cui è regolata l'impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole;

➤ è azionista o socio di un'impresa e:

- la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo di detta impresa (impresa figlia) in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione del bilancio consolidato è stata nominata in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto; o
- in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa figlia), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa stessa. Gli Stati membri possono adottare disposizioni più dettagliate quanto alla forma e al contenuto di siffatti accordi.

h) "Persona con cui il Soggetto Rilevante è legato da un interesse significativo nel risultato dell'operazione": a titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento alle seguenti fattispecie:

- i. relazioni d'affari che il Soggetto Rilevante intrattiene con una persona fisica o giuridica;
- ii. società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una Persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela;
- iii. trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una Persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela.

i) "Strumenti finanziari": gli Strumenti finanziari così come definiti dall'art. 1, comma 2 del TUF, ovvero:

- i. valori mobiliari;
- ii. strumenti del mercato monetario;
- iii. quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- iv. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), v. «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- v. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»),
- vi. «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- vii. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»),
- viii. «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- ix. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»),
- x. «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- xi. strumenti derivati per il trasferimento del rischio di contratti finanziari differenziali;
- xii. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»),

xiii. «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

Per valori mobiliari (cfr. art. 1, comma 1 bis, TUF) si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

- i. le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
- ii. obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
- iii. qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
- iv. qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

Per strumenti del mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1-ter TUF) si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.

Rientrano nella definizione anche prodotti finanziari assicurativi emessi da compagnie di assicurazione (cfr. art. 1, lett. w bis del TUF) ovvero le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, (con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252). Rientrano nell'ambito dei prodotti di cui ai rami vita III e V:

- i. le assicurazioni sulla durata della vita umana e di nuzialità e natalità le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (ad es. polizze index linked e unit linked);
- ii. le operazioni di capitalizzazione.

j) "Operazione personale": ai sensi del Regolamento Delegato (art. 28), per Operazione personale si intende una negoziazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale;
- l'operazione è eseguita per conto di una delle persone seguenti:
 - il soggetto rilevante;
 - una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami;
 - una persona nei confronti della quale il soggetto rilevante ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione.

4 RELAZIONE CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le linee guida contenute nella presente Policy sono da considerarsi congiuntamente ad altre norme emanate dalla Banca in ottemperanza della normativa concernente sia la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori o distribuzione di prodotti assicurativi, sia le altre disposizioni di carattere generale. Esse si aggiungono, in via esemplificativa, alle regole di comportamento applicabili al personale dipendente e/o a collaboratori ad altro titolo, in virtù della normativa vigente, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento cui la Banca ha aderito o che ha adottato internamente.

5 CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Ai sensi della Normativa di riferimento la presente Policy descrive le misure organizzative interne adottate dalla Banca per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti.

In particolare, individua:

- i Destinatari della disciplina interna sulle operazioni personali individuati nella figura dei Soggetti Rilevanti e l'informativa ad essi trasmessa;
- i comportamenti vietati;
- le restrizioni all'operatività dei soggetti rilevanti;
- i casi di inapplicabilità della Policy;
- le misure per assicurare la conoscenza della Policy da parte dei Soggetti rilevanti;
- le misure per assicurare la notifica alla Banca delle operazioni personali;
- le misure per assicurare la registrazione delle operazioni personali;
- le misure per assicurare la gestione di informazioni privilegiate
- le sanzioni;
- le modalità di aggiornamento e revisione della presente Policy.

5.1 Destinatari della disciplina sulle operazioni personali

I Destinatari delle disposizioni contenute nella presente Policy sono i Soggetti rilevanti che, nell'ambito dell'attività svolta per conto della Banca:

- siano coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse;
- abbiano accesso ad informazioni privilegiate di cui all'art. 181 TUF;
- abbiano accesso ad informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti.

5.2 Individuazione dei soggetti rilevanti

La Banca provvede a definire e a mantenere l'elenco dei Soggetti Rilevanti.

Sulla base della Normativa di riferimento, la Banca ha individuato nel novero dei Soggetti Rilevanti i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- 1) soci (persone fisiche) che detengono una partecipazione superiore al 5 (cinque) per cento del capitale della Banca rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie;
- 2) componenti degli Organi aziendali, dirigenti e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- 3) tutti i responsabili delle singole unità organizzative della Banca, compresi i responsabili delle Funzioni aziendali di controllo;
- 4) i membri dell'organismo di vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- 5) tutto il personale direttamente partecipante alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento;
- 6) tutte le persone fisiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi di investimento sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento. Sarà cura delle strutture conferenti l'incarico alle predette persone fisiche valutare se annoverare, in conformità alla normativa, queste ultime tra i "Soggetti Rilevanti" assicurandosi, altresì, che vengano adottate tutte le misure per ottemperare ai disposti contenuti nella presente Policy.
- 7) Tutto il personale appartenente alla Direzione Generale della Banca.

L'elenco dei Soggetti Rilevanti è aggiornato a cura della Funzione di Compliance sulla base dei flussi ricevuti ad evento da Ufficio Risorse Umane e dall'Ufficio Affari Legali e Societari

5.3 Informativa ai soggetti rilevanti

La funzione Compliance della Banca provvede a informare i Soggetti Rilevanti:

- dell'avvenuta identificazione e delle ragioni della stessa;
- delle procedure in materia di operazioni personali adottate dalla Banca;
- del fatto che i medesimi devono portare a conoscenza delle Persone con cui hanno rapporti di parentela o stretti legami i divieti e gli obblighi in materia di Operazioni personali.

Tali comunicazioni sono effettuate in forma scritta e sono trasmesse ai destinatari con modalità tali che consentano la conservazione della comunicazione effettuata. I destinatari sottoscrivono per presa visione e accettazione di dette comunicazioni, restituendone copia alla funzione Compliance, in forma scritta, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. In tal modo, i Soggetti Rilevanti si obbligano formalmente a rispettare le procedure in materia di operazioni personali di cui al presente documento.

Qualora si verificassero delle variazioni in relazione ai soggetti appartenenti alle categorie indicate nel paragrafo precedente o in relazione a soggetti che potrebbero essere ricompresi in tali categorie, gli uffici preposti che hanno contezza delle variazioni medesime (Es. HR per variazioni/assunzione personale e simili, Ufficio Affari Legali e Societari per variazione compagine sociale, Organi sociali e simili) ne danno tempestiva comunicazione alla funzione Compliance la quale provvederà ad informare i nuovi soggetti, qualora rientrino nel novero dei Soggetti Rilevanti, nei modi sopra indicati.

6 OBBLIGHI E COMPORAMENTI VIETATI

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori tutti i soggetti rilevanti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati.

La Banca deve disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

La Banca attua procedure per la prevenzione ed il controllo di qualsiasi comportamento scorretto e segnatamente in violazione delle normative in tema di operazioni personali dei soggetti rilevanti.

E' fatto preciso divieto ai soggetti rilevanti destinatari della presente Policy di tenere i comportamenti di seguito descritti.

6.1 Operazioni personali vietate

I soggetti rilevanti non possono effettuare operazioni personali che:

- rientrino tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, titolo I-bis, Capi II e III del TUF, cioè le operazioni che integrano gli illeciti dell'abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione di mercato;
- implichino l'uso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti i clienti o loro operazioni;
- rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 67 del Regolamento delegato che vieta l'uso scorretto di informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione;
- siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sulla Banca ai sensi della Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione riguardanti la disciplina degli intermediari di cui al Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob N. 16190/07.

I soggetti rilevanti devono attenersi alle disposizioni della presente Policy anche quando effettuano operazioni personali presso altri intermediari.

6.2 Divieti su consigli o sollecitazioni

I soggetti rilevanti non possono consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante:

- configurerebbero illeciti di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato;
- implicherebbero l'abuso o la divulgazione scorretta delle Informazioni confidenziali riguardanti i clienti o le loro operazioni;
- confliggono con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi della Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione riguardanti la "Disciplina degli intermediari".

6.3 Divieti su comunicazioni

I soggetti rilevanti non possono comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente

sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:

- effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero fra le operazioni vietate ai sensi del par. 6.1;
- consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

6.4 Misure per prevenire l'insider dealing

6.4.1 Restricted List

La Restricted List è un elenco riservato contenente i nomi delle società sulle quali Solution potrebbe aver ricevuto informazioni privilegiate.

Lo scopo principale della Restricted List è quello di consentire il monitoraggio delle attività di trading poste in essere dalla Banca e dai dipendenti durante il periodo in cui la Banca è in possesso di informazioni privilegiate prima che le stesse vengano rese di pubblico dominio.

Se un dipendente riceve informazioni privilegiate o sospetta di essere in possesso di informazioni privilegiate, deve informare immediatamente il Compliance Officer in modo che il nome della società in questione possa essere aggiunto alla Restricted List.

L'elenco ristretto viene regolarmente rivisto e i nomi vengono rimossi quando il Compliance Officer è convinto che le informazioni siano ora di pubblico dominio. Come regola generale, i nomi saranno rimossi non prima del giorno successivo all'annuncio dell'evento rilevante (ad esempio, i risultati del trimestre finanziario successivo, del semestre, del terzo trimestre o dell'intero anno).

Solution si riserva di inserire nella Restricted List tutti i nomi delle società quotate in cui la Banca ha investimenti attivi.

La Restricted List è aggiornata dal Compliance Officer ed è secretata.

6.4.2 Divieti

Una volta che un titolo è sulla lista ristretta si applicano alcuni divieti.

- Ai dipendenti è vietato trasmettere le informazioni in possesso di Solution a qualsiasi cliente o contatto;
- I dipendenti non sono autorizzati a negoziare personalmente titoli che si trovano nella Restricted List.
- Solution Bank non è autorizzata ad effettuare operazioni di trading proprietario su titoli che si trovano nella Restricted List e per i quali la Banca ha informazioni riservate e, pertanto, è "private"

Una volta che il nome della società presente nella Restricted List è stato da questa rimosso e che quindi le informazioni privilegiate sono state rese pubbliche, questi divieti sono revocati.

7 RESTRIZIONI ALL'OPERATIVITA' DEI SOGGETTI RILEVANTI

Al fine di mitigare il rischio di commissione di illeciti o violazioni delle norme di comportamento sopra riportate da parte dei soggetti rilevanti, sono disposte le seguenti restrizioni all'operatività:

- ove il soggetto rilevante sia un dipendente, tutte le transazioni di carattere contabile relative ai servizi e attività di investimento che prevedono imputazioni su rapporti dei quali il soggetto rilevante stesso sia titolare, contitolare o delegato, devono essere eseguite da un altro dipendente;
- il soggetto rilevante non può effettuare operazioni su strumenti finanziari in mancanza di adeguata copertura;
- ove il soggetto rilevante sia un dipendente non può effettuare alcuna operazione in contropartita diretta con la clientela;
- ove il soggetto rilevante sia un dipendente non può effettuare operazioni sui cambi, con esclusione di quelle che hanno finalità non speculative (quali ad esempio quelle dirette a dare copertura di attività in valuta a pronti);
- ove il soggetto rilevante sia un dipendente non può rendersi domiciliatario della corrispondenza dei clienti investitori, collaboratori e fornitori.

I Soggetti rilevanti, in particolare, i componenti degli organi aziendali in mancanza della preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti in mancanza della preventiva autorizzazione della Direzione Generale, non possono:

- procedere all'apertura di qualsiasi rapporto (quale ad es. conto corrente, deposito titoli) cointestato con nominativi di non familiari;
- procedere all'apertura e alla gestione di rapporti in capo a persone giuridiche, associazioni, club, enti benefici senza fini di lucro, dove vengano autorizzati dall'organo competente degli stessi ad operare;
- ove il soggetto rilevante sia un dipendente, operare in strumenti derivati ad eccezione dei warrant quotati su mercati regolamentati, ETF ed ETC;
- beneficiare di polizze intestate a clienti che non siano in rapporto di parentela con i soggetti stessi;
- accettare deleghe ad operare su qualsiasi rapporto a favore di terzi non familiari o convivente more uxorio;
- conferire procure su rapporti qualora il delegato non sia familiare o convivente more uxorio.

Si precisa, relativamente agli ultimi due punti, che condizione vincolante per poter accettare e o conferire ordini è che le procure siano correttamente formalizzate sul piano contrattuale e rese trasparenti nel Sistema Informativo.

I Soggetti Rilevanti prima di realizzare qualsiasi operazione di acquisto e / o di vendita di titoli quotati dovranno inviare alla casella di posta personalaccountdealing@solution.bank una richiesta di autorizzazione a procedere. La richiesta sarà evasa entro le successive 24 ore lavorative. Solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione si potrà procedere ad eseguire l'operazione.

I dipendenti, durante l'espletamento della funzione non possono effettuare operazioni che richiedono la continua attenzione nel seguire l'andamento dei mercati, attenzione tale da distogliere dall'assolvimento delle funzioni/incarichi aziendali.

Si presume che una media mensile pari a 20 operazioni (acquisti o vendite), inclusi gli ordini ineseguiti e le eventuali operazioni effettuate a mezzo "trading on line" integri la fattispecie di mancato assolvimento delle funzioni/incarichi aziendali. Il monte operazioni sopra indicato deve intendersi comprensivo degli ordini impartiti dal soggetto rilevante anche su altri conti ove risulti cointestatario o delegato.

Il soggetto rilevante che, con riguardo a determinate valutazioni o atti afferenti alle proprie attribuzioni o mansioni, si trovi in una situazione di conflitto di interessi non prevista nella Policy sulla gestione dei conflitti di interesse ne deve informare, a seconda dei casi, l'organo di appartenenza o il proprio superiore gerarchico affinché ne riferiscano alla funzione Compliance; ove il soggetto rilevante non sia componente di un organo sociale, non sia un dipendente o non faccia riferimento ad un superiore gerarchico allora comunicherà la circostanza direttamente alla funzione Compliance. La Banca adotta le misure adeguate per la gestione del conflitto atte ad evitare pregiudizio ai clienti.

E' dunque personale la responsabilità di assicurarsi, prima di intraprendere una negoziazione in strumenti finanziari, di avere, o meno, accesso ad un'informazione sensibile sul prezzo non resa pubblica.

8 CASI DI INAPPLICABILITA' DELLA POLICY

La Policy, e di conseguenza le procedure in essa contenute, non si applicano ai seguenti casi:

- le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;
- le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a Vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.
- le operazioni personali aventi ad oggetto Fondi comuni di Investimento, Indici, Money Market Instruments, Foreign Exchange Transactions.

9 CONOSCENZA DELLA POLICY DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

Al fine di garantire che tutti i soggetti rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dalla Banca in materia di operazioni personali e di divulgazione delle informazioni, si dispone che la presente Policy sia inviata tramite e-mail a tutti i Destinatari e pubblicata in rete interaziendale.

10 NOTIFICA E REGISTRAZIONI ALLA BANCA DELLE OPERAZIONI PERSONALI

La Banca individua le operazioni personali realizzate dai soggetti rilevanti che partecipano alla prestazione di servizi di investimento mediante un controllo del registro elettronico degli ordini.

La Direzione Generale viene altresì informata tempestivamente dalla Funzione Compliance delle violazioni della presente Policy da parte dei soggetti rilevanti.

Laddove l'operazione personale fosse ritenuta ragionevolmente sospetta di costituire illecito di abuso di informazione privilegiata o manipolazione di mercato essa sarà segnalata senza indugio a Consob.

In caso di accordi di esternalizzazione, l'intermediario assicura che l'impresa alla quale l'attività viene esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate dai dipendenti che partecipano alla prestazione di servizi di investimento e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni.

I Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di notificare alla Banca le Operazioni personali realizzate attraverso intermediari terzi, ivi comprese le operazioni poste in essere, per conto del soggetto rilevante medesimo,

tramite interposta persona (ex art. 29 comma 5 lettera c del Regolamento Delegato UE 2017/565 del 25 aprile 2016). Relativamente al collocamento, la segnalazione decorre dalla conferma dell'esecuzione dell'operazione.

Le operazioni personali notificate dai soggetti rilevanti confluiranno in un apposito registro tenuto dalla funzione Compliance.

Tutti i Soggetti rilevanti della Banca dovranno inoltre notificare le operazioni personali effettuate entro 2 mesi dalla scadenza di ogni semestre solare alla funzione Compliance.

Qualora i Soggetti rilevanti non abbiano effettuato Operazioni personali, è fatto obbligo a tali Soggetti rilevanti di sottoscrivere un'apposita dichiarazione che ne attesti l'operatività da consegnare alla funzione Compliance, entro lo stesso termine di 2 mesi dalla scadenza di ogni semestre solare.

11 SANZIONI

Alla funzione di Compliance è affidato il compito di monitorare lo stato di applicazione della *Policy*, di indagare laddove sussistano ragionevoli dubbi di violazione e di istruire qualsiasi segnalazione di violazione agli Organi Aziendali.

La violazione accertata delle procedure descritte nella *Policy* costituisce un illecito disciplinare per i dipendenti e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede della Banca, e può dar luogo, secondo la gravità del caso, all'irrogazione di sanzioni, secondo quanto previsto dal *Regolamento disciplinare* e dalle vigenti norme contrattuali, inclusa la cessazione del rapporto di lavoro, con le eventuali conseguenze di legge in caso di atti illeciti.

La violazione accertata da parte di collaboratori esterni e fornitori legittima la Banca a prendere opportuni provvedimenti.

12 AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

La Banca revisionerà la Politica per la gestione delle operazioni personali ogni qualvolta si verifichi un cambiamento essenziale che possa pregiudicare il continuo conseguimento del rispetto degli obblighi legislativi.

Ogni modifica essenziale verrà prontamente comunicata ai Destinatari e all'interno della struttura della Banca stessa.

Saranno considerati oggetto di valutazione in sede di revisione i seguenti aspetti:

- ingresso di nuovi soggetti rilevanti;
- modalità di notifica alla Banca di operazioni personali;
- elenco soggetti Destinatari;
- sanzioni da applicare.

La revisione e l'aggiornamento della Politica per la gestione delle operazioni personali viene garantita dalla Funzione di Compliance.